

OGGETTO: **BONUS RICERCA E SVILUPPO – IMPRESE BENEFICIARIE E ATTIVITA' FINANZIABILI**

OGGETTO

Il **decreto Dignità** (D.L. 87/2018), convertito definitivamente dalla l. n. 96/2018, non ha mutato l'ambito soggettivo di applicazione del **credito d'imposta R&S**, che comprende tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ma ha ugualmente effetti su di esso.

Il beneficio è, infatti, subordinato a due condizioni:

- la prima è che nel periodo d'imposta in cui si intende fruire dell'agevolazione siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo rientranti tra quelle ammissibili di importo **almeno pari a 30.000 euro**;
- la seconda è che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sia **superiore alla media** degli stessi investimenti realizzati nei **3 periodi d'imposta** precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (triennio 2012-2014).

IMPRESE AMMESSE

Il credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E/2016, possono beneficiare dell'agevolazione:

- sia le **imprese residenti** in Italia che le stabili organizzazioni nel territorio italiano di imprese non residenti;
- gli **enti non commerciali** con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;
- le **imprese agricole** che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del TUIR.

Nella circolare n. 13/E/2017 viene puntualizzato che sono beneficiari del credito d'imposta esclusivamente i **soggetti investitori** ossia alle imprese che investono risorse in attività di ricerca e sviluppo (sia svolgendole direttamente sia commissionandola a terzi), sostenendo i relativi costi, assumendone il rischio e avvalendosi degli eventuali risultati.

L'agevolazione quindi, concludono le Entrate, non è rivolta ai soggetti che, pur eseguendo le suddette attività, non restano incisi dei relativi costi e non sopportano il **rischio degli investimenti** né acquisiscono i **benefici della ricerca svolta**.

**RICONOSCIMENTO
DEL BENEFICIO**

Il beneficio è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione ammonti **almeno a 30.000 euro** e che detta spesa complessiva **ecceda la media** dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (o nel minor periodo di riferimento se si tratta di investimenti effettuati da "imprese di recente costituzione").

Con riferimento alla **soglia minima di investimenti**, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5/E/2016, ha precisato che tale condizione è posta solo con riferimento a ciascun periodo di imposta per il quale si intende effettivamente accedere all'agevolazione. Non è quindi necessario effettuare investimenti di importo pari almeno a 30.000 euro in tutti i periodi di imposta di vigenza del credito di imposta (fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020) essendo sufficiente che tale soglia sia raggiunta nel **singolo periodo di imposta** in relazione al quale l'impresa ha intenzione di beneficiare dell'agevolazione.

**DECRETO
DIGNITA': NOVITA'**

La modifica apportata dal decreto Dignità alla disciplina del credito d'imposta si riflette indirettamente sulla **platea delle imprese beneficiarie**.

Il decreto Dignità ha, infatti, eliminato dall'applicazione del beneficio (e anche dal calcolo della media triennale di riferimento) i costi per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei **diritti di privativa industriale** e degli altri **intangibles** derivanti da operazioni intercorse infragruppo.

Tale stretta, che opera a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 14 luglio 2018 (e quindi, dal 2018 per le imprese con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), impatta sulle predette condizioni di ammissibilità, con il conseguente rischio per le imprese di essere escluse dalla possibilità di fruire del credito di imposta.

**ATTIVITA'
AGEVOLABILI**

L'articolo 3 del D.L. n. 145/2013, ai commi 4 e 5, e il Decreto attuativo (D.M. 29 maggio 2015) indicano come **ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale**.

Come indicato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E/2016, la ricerca fondamentale comprende i **lavori sperimentali o teorici** svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette. Al riguardo, nel decreto attuativo viene specificato che non devono essere previsti usi commerciali diretti dei lavori o delle sperimentazioni riconducibili alla ricerca fondamentale.

Sono invece classificabili nella ricerca industriale le attività di:

- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
- creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad

	esclusione dei prototipi di cui alla definizione successiva. La circolare, infine, specifica che rientrano nello sviluppo sperimentale le attività di: - <u>acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo</u> delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; - realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; - produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
<i>DURATA CREDITO D'IMPOSTA</i>	Il credito d'imposta, che resterà in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto a qualsiasi tipo di impresa, indipendentemente da forma giuridica, settore economico e regime contabile adottato.
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	Decreto Dignità (D.L. 87/2018) convertito nella Legge 96/2018. Art. 3 D.L. 145/2013 e D.M 29 maggio 2015.
<i>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</i>	Confimi Romagna News n° 17 del 7 settembre 2018.
<i>INFO</i>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<i>Dott. Claudio Trentini</i> – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.